



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-303.0.0.-77

L'anno 2017 il giorno 10 del mese di Luglio la sottoscritto Bocchiardo Monica in qualita' di Segretario Generale del Municipio - Bassa Val Bisagno, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE LOCALIZZATI IN STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – PRENOTAZIONE DI SPESA - IMPORTO € 4.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI) - CIG Z201F16351.

Adottata il 10/07/2017
Esecutiva dal 17/07/2017

10/07/2017

BOCCHIARDO MONICA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO - BASSA VAL BISAGNO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-303.0.0.-77

FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE LOCALIZZATI IN STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – PRENOTAZIONE DI SPESA - IMPORTO EURO 4.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI) - CIG Z201F16351.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO

Visto l' articolo 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 4 – 16 e 17 - del D. Lgs. 165/2001 che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova i quali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. 267 del 18/08/2000, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;

Visto il D.Lgs. 50/2016 con il quale è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;

Visto il D. Lgs 56/2017 con il quale sono state approvate le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il

D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. 81/2008;

Visto il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Genova;

Visto il Civico Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Lavori approvato con Deliberazione del C.C. n. 27 del 15.4.08 e s.m.i.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il vigente Civico Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

Visto il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 02/05/2017, con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici dell’Ente per il triennio 2017 - 2019;

Vista la Deliberazione Giunta Comunale n° 117 del 18/05/2017, ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Premesso che:

Tra i compiti istituzionali del Municipio, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture di civica proprietà o in uso al Comune compresi gli edifici scolastici, ai fini della salvaguardia dell’incolumità pubblica ed a tutela del patrimonio edilizio a’ sensi dell’art. 3 della L. 23/96;

Ritenuti gli stessi interventi prioritari e necessari per garantire lo stato conservativo degli edifici ed il loro utilizzo, anche da parte della popolazione scolastica, in condizioni tali da scongiurare situazioni di pericolo e garantire il buon funzionamento delle attività svolte all’interno degli stessi;

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prevede la predisposizione di apposita determinazione a contrarre relativamente a procedure in via di espletamento;

Visto 36 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 25 del D. Lgs 56/2017, che disciplina l’affidamento di lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e consente per lavori di importo inferiore a 40.000 euro l’affidamento diretto;

Ritenuto pertanto, di prevedere la spesa complessiva di **euro 4.000,00**, per fornitura e sostituzione vetri e cristalli di qualsiasi tipo su infissi in genere localizzati in strutture ed aree di civica proprietà o in uso al Comune compresi gli istituti scolastici, ubicate nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno, procedendo mediante di ricerca di mercato al fine di garantire criteri di trasparenza, rotazione ed economicità;

Tutto quanto sopra premesso:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

DISPONE

1. Di approvare, sulla scorta di quanto indicato in premessa, per fornitura e sostituzione vetri e cristalli di qualsiasi tipo su infissi in genere localizzati in strutture ed aree di civica proprietà o in uso al Comune compresi gli istituti scolastici, nell'ambito del territorio del Municipio Bassa Val Bisagno, per l'importo complessivo di **Euro 4.000,00** (comprensivo di oneri fiscali);
2. Di procedere all'affidamento dei lavori di cui sopra con contratto a misura, a seguito di espletamento di ricerca di mercato a' sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall'art. 25 del D. Lgs 56/2017. alle condizioni del capitolato speciale di appalto e dello schema di contratto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
3. Di prenotare l'importo complessivo di Euro **4.000,00.=** di cui Euro **3.278,69.=** per imponibile ed euro **721,31.=** per iva al 22% al **Cap. 5821** c.d.c. 293.6.29 "Municipio Bassa Val Bisagno – acquisizione di servizi" del Bilancio 2017 - (**IMP.2017.8168**) p.d.c. 1.3.2.99.999 altri servizi diversi n.a.c.;
4. Di nominare il Funzionario Tecnico Geom. Danovaro Mauro in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (P.O. scheda tecnica prot. n. 113793 del 31.3.2016) in relazione ai lavori di cui all'oggetto del presente provvedimento, in assenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 Bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché in caso di procedure di gara, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e Progettista Arch. Silvia Guerra;
5. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti dell'art. 6 della Legge 122/2010;
6. Di dare atto che l'impegno è stato assunto a' sensi dell'art. 183 comma 3 del d.Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
8. Di rinviare a successivi atti lo svolgimento della procedura, l'assegnazione dei lavori e l'impegno definitivo da essa derivato.

Il Segretario Generale del Municipio
Dott.ssa Monica Bocchiardo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-303.0.0.-77

AD OGGETTO

FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE LOCALIZZATI IN STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, NELL'AMBITO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – PRENOTAZIONE DI SPESA - IMPORTO €€ 4.000,00= (ONERI FISCALI INCLUSI) - CIG Z201F16351.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Al Comune di Genova - MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO

Piazza Manzoni,1

16142 - GENOVA

Atto di Impegno

Il nato a il nella sua qualità di legale rappresentante e come tale in rappresentanza dell'Impresa con sede legale in ViaCAP Sede operativa in..... Via CAP Codice Fiscale e/o Partita I.V.Anumero telefonico e numero fax indirizzo recapito corrispondenza indirizzo e-mail , in relazione all'offerta, relativamente all'assegnazione effettuata ai sensi dell'art. 125 comma 1 lettera b) del D.P.R. 163/06 dell'appalto di fornitura e sostituzione di vetri, cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo su infissi in genere localizzati in strutture ed aree di civica proprietà o in uso al Comune nell'ambito del Municipio Bassa Val Bisagno. **C.I.G. Z201F16351** per l'importo di € **3.278,69= Iva Esclusa**

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di false e mendaci dichiarazioni previste dall'art. 76 del D.P.R. stesso:

1. di confermare la propria offerta di ribasso del presentata in data e con il presente atto s'impegna e formalmente si obbliga alla realizzazione dei lavori di fornitura e sostituzione vetri cristalli e plexiglass di qualsiasi tipo su infissi in genere localizzati in strutture ed aree di civica proprietà o in uso al Comune nell'ambito del Municipio Bassa Val Bisagno.
2. che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.i. e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
3. che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente punto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

4. che nei confronti suoi e/o dei soggetti di cui alla precedente lettera "a" non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione

oppure

che nei confronti suoi e/o di soggetti di cui alla precedente lettera "a" sono state emesse le seguenti condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione:

5. che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza e di direttore tecnico nell'Impresa, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

oppure

che l'Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio, amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico dell'Impresa stessa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera "b", ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

6. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

7. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto;

8. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

9. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

10. di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale, del Capitolato Generale;

11. di voler affidare in subappalto le seguenti attività nei limiti di legge: nulla

12. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

13. che non sono vigenti, alla data odierna, a carico dell'Impresa, provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alla presente gara pubblica, adottati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006;

14. di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante copia della relativa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e alla A.S.L.;
15. di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
16. di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato
17. di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.
18. che al procedimento non partecipano altre imprese che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o che per l'intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici o sulla base di altri univoci elementi rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
19. di non essere tenuto all'applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.
20. che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova al n.per le seguenti attività VETRAI CODICE FISCALE con sede in- Via.....che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono nato a ile che la carica di direttore tecnico è ricoperta da
21. di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS, INAIL e CASSA EDILE ed all'uopo indica:
- posizione/i assicurativa INPS matricola sede di
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T... sede di
- posizione/i CASSA EDILE CODICE CASSA..... sede di Via n. ...
tel.....fax..... - C.A.P. ...
- (barrare la casella)
- C.C.N.L. applicato: Edile Industria Edile P.M.I. Edile Cooperazione Edile Artigianato
- Altro non Edile
- (barrare la casella)
- Dimensione Aziendale:
- da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100
22. che, la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per

tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor (Legale Rappresentante)

23. i lavori oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor (Direttore tecnico di cantiere ai sensi dell'art. 6 del DM 145/2000);

24. la/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dall'Amministrazione, qualora non coincidesse/ro con il legale rappresentante è/sono.....;

25. la/e persona/e abilitata/e a firmare la contabilità dei lavori è/sono

26. l'assenza di:

- a) provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- b) annotazioni nel casellario informatico dell'Autorità Lavori Pubblici

ovvero

di avere iscritte le seguenti annotazioni o l'esistenza dei seguenti provvedimenti nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016: _____

27. ai sensi dell'art. 2 del DM 145/2000 dichiara di avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori.

Qualora non abbia domicilio in Genova:

ai sensi dell'art. 2 del DM 145/2000 dichiara di eleggere domicilio presso:

uffici comunali

studio di un professionista

altro _____

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante.

Mentre il presente atto è immediatamente vincolante per la sottoscritta Impresa come sopra rappresentata, lo diverrà per la Civica Amministrazione non appena avrà ottenuto le superiori approvazioni di legge.


Genova,

Il Legale Rappresentante



0 COMUNE DI GENOVA

MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO



FORNITURA E SOSTITUZIONE DI VETRI, CRISTALLI E PLEXIGLASS DI QUALSIASI TIPO SU INFISSI IN GENERE LOCALIZZATI IN STRUTTURE ED AREE DI CIVICA PROPRIETA' O IN USO AL COMUNE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI UBICATE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO – IMPORTO EURO 4.000,00.= (oneri fiscali inclusi) - CIG Z201F16351.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Silvia GUERRA

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mauro DANOVARO

Genova, 03/07/2017

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONI

ARTICOLO 1

Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto gli interventi di manutenzione su infissi, consistenti nella sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, negli edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova e plessi scolastici (ved. Tab. A) ubicati nel territorio del Municipio Bassa Val Bisagno.

Sono compresi nel servizio tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

ARTICOLO 2

Ammontare del servizio

L'importo del servizio è fissato in **Euro 3.278,69 più IVA al 22% corrispondenti ad Euro 721,31 per un totale di Euro 4.000,00.**

L'importo del servizio rimarrà fisso e invariato, agendo il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria solo sui prezzi capitolari.

ARTICOLO 3

Modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante contratto a misura da affidarsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso a seguito di gara informale mediante ricerca di mercato tra X operatori economici, determinato mediante ribasso percentuale secondo le modalità di cui all'art. 95 comma 4 – lettera a del D. Lgs 50/2016 sul prezzario n. **1/2016** delle "Opere Edili" e "Impiantistica" editi dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria" e sull'Elenco Prezzi Aggiuntivo.

Ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto si procederà alla stipula del contratto.

A seguito dell'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di avvalersi, se del caso, della facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui all'art. 337 della Legge n. 2248/1865, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 4

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto:

1. il presente Capitolato Speciale;
2. il Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova;
3. il prezzario "Opere Edili" edito dall'Unione Camere di Commercio della Liguria, edizione unica anno 2016;

4. l'elenco prezzi allegato;
5. lista edifici oggetto d'intervento;
6. il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
I documenti di cui ai punti 2), 3) non si allegano, avvalendosi del disposto di cui all'art. 99 del R.D. 23.05.1924 n. 827.

ARTICOLO 5

Garanzie e coperture assicurative

La cauzione definitiva è pari a un decimo dell'importo netto del contratto e resta vincolata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi del medesimo 1° comma dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, l'Impresa non presentasse la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da essa dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, essa perderà la somma eventualmente già depositata a garanzia e l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo incanto, a spese e rischio dell'Impresa medesima.

La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata come previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che anche quando, a collaudo finale eseguito, nulla osti da parte della Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il loro titolo, ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente allo scopo.

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, nel corso dei lavori con massimale annuo di almeno Euro 500.000,00.

ARTICOLO 6

Durata del contratto

Il contratto avrà durata di 365 giorni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso o comunque dalla data che verrà prevista nel provvedimento di assegnazione.

ARTICOLO 7

Modalità e condizioni

Il servizio oggetto della gara informale, indicato al precedente art.3, sarà concordato con il Municipio Bassa Val Bisagno che inoltrerà alla ditta assegnataria l'ordine di prestazione riferito ad ogni singolo intervento. Nello stesso verranno indicati i termini entro i quali la ditta aggiudicataria dovrà procedere all'esecuzione delle prestazioni. La richiesta d'intervento, in caso di estrema urgenza, potrà essere fatta anche a mezzo telefono.

L'effettuazione del sopralluogo con l'eliminazione del pericolo qualora esistente, dovrà avvenire entro e non oltre le 4 ore dall'avvenuta richiesta di prestazione.

Qualora si rendesse necessario la prestazione dovrà proseguire nella giornata seguente, fino al completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con il Municipio.

Rientra fra gli oneri dell'impresa l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di lavoro, le opportune misure di tutela dell'incolumità al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo. La ditta dovrà garantire tutti gli interventi sia per la qualità dei materiali sia per la qualità del regolare funzionamento delle strutture ove si è intervenuti.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

Gli interventi dovranno essere assicurati per i giorni dal lunedì al sabato compreso.

ARTICOLO 8

Responsabilità

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto tassativo obbligo all'aggiudicatario, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi, a tenere comunque manlevato il Comune stesso, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante il servizio, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso aggiudicatario il completo risarcimento dei danni stessi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono alla Civica Amministrazione non potrà mai venire invocato dall'aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminvente la responsabilità, che sarà sempre ed in ogni caso a suo esclusivo carico.

Il Comune di Genova è e rimane completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'aggiudicatario e i terzi in ordine al servizio oggetto della fornitura e quant'altro annesso con la fornitura.

Il Comune, fermo restando l'obbligo tassativo dell'aggiudicatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati, o che potessero in prosieguo del servizio venire emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, nonché l'obbligo di applicare il trattamento normativo ed economico previsto dai contratti collettivi e aziendali, rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l'aggiudicatario.

ARTICOLO 9

Penalità

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio entro due giorni dall'emissione del relativo ordine, qualora venissero segnalate anomalie rispetto agli obblighi assunti la ditta incorrerà in penali tenendo conto di tutte le circostanze che possono diminuire o aggravare la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno. L'importo della penale è previsto nella misura pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, giornalieri.

Tutte le infrazioni dovranno essere contestate alla ditta, entro 2 giorni con specificazione del tipo di prestazione non eseguita o eseguita male, ovvero delle altre particolarità delle inadempienze. Alla ditta è concesso un termine di 2 giorni per contro dedurre, trascorso il quale, ed ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, verranno applicate le penali. Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, dall'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o direttamente dall'importo delle relative fatture o tramite altra modalità prevista dalla normativa. In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze. In ogni caso l'importo totale delle penali applicabili ai sensi dell'art. 298 del DPR 207/2010 non potrà essere superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto.

ARTICOLO 10

Liquidazione e Pagamento

La liquidazione degli importi del servizio effettuato avverrà sulla base degli interventi eseguiti ogni mese in relazione agli ordini impartiti a mezzo di fattura riepilogativa riportante gli importi dei singoli interventi ed il corrispondente numero d'ordine. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa mediante emissione di mandato di pagamento con M1/Rag. da predisporre a cura dell'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno previo accertamento della conformità del servizio eseguito e della regolarità delle fatture presentate.

A far data dal 31 marzo 2015, la Ditta, è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova- Municipio Bassa Val Bisagno, non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. A partire da tale data il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengono i seguenti dati: il numero d'ordine, che sarà successivamente comunicato dalla Civica Amministrazione, il Numero di **CIG Z201F16351** ed il **codice IPA 5K23VB**.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Impresa via pec.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte del committente, del DURC in corso di validità.

Ove dovuti dovrà pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all'INPS e all'INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto.

ARTICOLO 11

Obblighi della Ditta Aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri previsti da questo Capitolato, quelli imposti per legge e per regolamento.

In particolare è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di:

- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nella lettera d'invito e nel presente Capitolato;

- garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;
- garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, oltre ad idonea copertura assicurativa sul personale impiegato;
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, gestionale, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto;
- espletare tutte le eventuali necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri;
- disporre del personale, mezzi ed attrezzature;
- conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata;
- assumere la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di sicurezza

In considerazione della natura dell'appalto, l'esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori, e di ogni singola richiesta di intervento, l'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla Civica Amministrazione:

- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m. ed i.

Detti piani, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore alla C.A. ed alle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri nonché alle OO.SS. di categoria (dei lavoratori e degli imprenditori).

È obbligo dell'Impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 nonché a quelle impartite dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera designato dalla Civica Amministrazione; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

L'Impresa appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

È fatto obbligo all'Impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

È obbligo dell'Impresa esecutrice presentare, all'atto della consegna formale dell'appalto, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 13

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

4. I soggetti affidatari possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni

e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo.

Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lds. 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto

degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. Gli eventuali piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attra-

verso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

ARTICOLO 14

Clausola risolutiva espressa

1. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art.135 D. Lgs.163/2006). La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

2. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016 (ex art 136 D Lgs 163/2006) nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, in aggiunta al caso disciplinato al successivo articolo, le seguenti ipotesi:

- a) Inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza, nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- c) interruzione non motivata del servizio;
- d) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- e) difformità nella prestazione del servizio, secondo quanto indicato e accettato dal committente;
- f) grave e provato inadempimento dell'Impresa tale da compromettere il risultato della gestione;
- g) mancato adempimento di obbligazioni da parte del Comune correlate all'adempimento delle prestazioni da parte dell'Impresa;
- h) revoca nei confronti dell'appaltatore dell'attestazione di qualificazione per falsa dichiarazione o falsa documentazione prodotta all'Amministrazione;
- i) emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e agli artt. 2 e segg. Della Legge 31/05/1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per fronde nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- l) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;

- m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
- n) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione
- o) in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 D. Lgs 50/2016 (ex 134 del D.lgs 163/2006) il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto con le modalità dallo stesso stabilite.

ARTICOLO 15

Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

ARTICOLO 16

Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016 (ex art. 117 del D. L.gs 163/2006), è consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purchè siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

ARTICOLO 17

Ispezioni e controlli

La struttura organizzativa della Civica Amministrazione cui è affidato il controllo del servizio oggetto del presente Capitolato è l'Area Tecnica del Municipio Bassa Val Bisagno.

ARTICOLO 18

Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono ad esclusivo e completo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali, imposte, contributi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge esclusa I.V.A e inoltre tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto, che avverrà mediante sottoscrizione del presente Capitolato ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/23 n. 2440.

ARTICOLO 19

Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del D. Lgs 50/2016 (ex D.Lgs. 163/2006), del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi del Comune di Genova, del regolamento sull'attività contrattuale e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 20

Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice ordinario - Foro competente Genova.

ELENCO PREZZI

PS01: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
- Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .

Esclusioni:

- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate fino a mq. 1,00 con sostituzione di un massimo di n° 3 elementi.

Prezzo: €/cad 73,00

Analisi:

Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 1,5 x n. 1 operaio x €/h 36,22	€	54,33
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14	€	13,87
Materiale di consumo a stima:	€	5

TOTALE	€	73,20
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	73,00

PS02: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.
- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
- Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
- Esclusioni:
- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 1,00 a mq 2,50 con sostituzione di un massimo di n°5 elementi.

Prezzo: €/cad 96,00

Analisi:

Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 2 x n. 1 operaio x €/h 36,22	€	72,44
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14	€	13,87
Materiale di consumo a stima:	€	10,00
TOTALE	€	96,31
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	96,00

PS03: Servizio di pronto intervento manutentivo su infissi in genere, per la sostituzione di vetri, cristalli e plexiglas di qualsiasi tipo, comportanti le seguenti operazioni :

- Sopralluogo con eliminazione del pericolo e rilevazione delle misure.
- Rimozione dei vetri esistenti, dei relativi fissaggi e smaltimento del materiale di risulta.

- Fornitura di tutto il materiale per fissaggio dei vetri (stucco, chiodi, silicone, eventuali listelli, bastetti e quant'altro necessario).
- Taglio a misura e posa in opera dei nuovi vetri.
- Eventuale utilizzo di n. 3 cavalletti metallici e relativo tavolame per la lunghezza sino a m. 4,00, dell'altezza fino a 1,99 m .
- Esclusioni:
- Fornitura dei vetri, cristalli e plexiglas che verrà conteggiata con le modalità successivamente indicate.
- Eventuali ponteggi con piano di lavoro superiore a ml. 5

Per interventi singoli o plurimi, nello stesso edificio e comportanti la sostituzione di superfici vetrate da mq. 2,50 a mq 5,00 con sostituzione di un massimo di n° 10 elementi.

Prezzo: €/cad 184,00

Analisi:

Tabella ANCE ottobre 2016) Operaio specializzato: h 4 x n. 1 operaio x €/h 36,22	€	144,88
Art. AT.N20.S20.010) Noleggio di impalcature per interni/esterni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza inferiore ai 2,00 metri 6,48 mq x €/mq 2,14	€	13,87
Materiale di consumo a stima:	€	25,00
TOTALE	€	183,75
Prezzo di applicazione con arrotondamento	€/cad	184,00

PS04: Fornitura di lastre in plexiglas di qualsiasi tipo e misura, a piè d'opera:

- 01 Spessore mm. 3 Euro 58,00 / mq
- 02 Spessore mm. 4 Euro 68,00 / mq
- 03 Spessore mm. 5 Euro 88,00 / mq

PS05: Esecuzione di fori del diametro da 100 a 300 mm per aspiratori o ventole:

- 01 lavorazione eseguita su vetri float o visarm Cadauno Euro 48,00
- 02 lavorazione eseguita su vetro camera Cadauno Euro 128,00

I prezzi sopraelencati sono comprensivi del 15% per spese generali e del 10% per utili d'impresa.

NOTE :

Eventuali lavori, comportanti la sostituzione di superfici vetrate complessivamente superiori a mq. 5,00 o con la sostituzione di oltre 10 elementi, saranno conteggiati sommando più interventi ai prezzi di cui sopra, in maniera più favorevole alla Civica Amministrazione.

Eventuali lavori, comportanti il noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, occasionali o straordinari, con montaggio e smontaggio di trabattello fino a 3 piani di lavoro con altezza del corrimano di sicurezza da 4,00 o 6,00 m completo di stabilizzatori ed eventuali controventature, saranno conteggiati utilizzando la voce da prezzo Camera di Commercio 2016 Art. AT.N20.S20.010

I prezzi relativi alla fornitura dei vetri o cristalli saranno conteggiati applicando alle superfici effettive messe in opera, i valori unitari indicati nel Prezzario Regionale Camere di Commercio della Liguria, Opere Edili, Prezzi medi informativi Anno 2016, Capitolo PR. A24 "Vetri - Cristalli" comprensivi del 15 % per Spese Generali e del 10 % per utili d'impresa e saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA

Tutti i prezzi di cui al presente elenco (compresi quelli dei vetri, cristalli e plexiglas) saranno soggetti alla percentuale di ribasso offerta dalla ditta aggiudicataria.

Eventuali riparazioni ed opere non previste dal presente elenco prezzi saranno pagate in economia con le seguenti modalità:

a) la mano d'opera sarà conteggiata con riferimento alle tabelle dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova - Sezione Edili, vigente nel periodo di esecuzione del lavoro. Il costo della mano d'opera non sarà soggetto alla variazione percentuale dell'offerta;

b) i materiali forniti eventualmente dall'impresa, se non inseriti nel Prezzario Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2016, saranno conteggiati con i prezzi di mercato e non saranno soggetti al ribasso dell'offerta;

c) eventuali noli saranno conteggiati con riferimento ai prezzi del Prezzario Regionale delle Camere di Commercio della Liguria Anno 2016 e non saranno soggetti al ribasso dell'offerta.

TAB. A

ELENCO SCUOLE

Indirizzo	Tel. (010)	Quartiere	Tipologia
Sal. N.S. del Monte, 4	509791	San Fruttuoso	nido
	fax 352968		
Viale Bracelli, 1	8329029	San Fruttuoso	nido
	fax 820963		
Via Fea, 81	811685	Marassi	nido
	fax 812052		
Piazza Romagnosi, 2	8391562	Marassi	nido
	fax 812986		

Piazza Solari, 3	8311055	San Fruttuoso	nido
	fax 819071		
Piazza Martinez, 2	512791	San Fruttuoso	Materna Statale
	fax 501152		
Piazza G. Ferraris, 4	8393487	Marassi	Materna Statale
	fax 8399264		
Piazza Romagnosi, 2	877030	Marassi	Materna Statale
	fax 877030		
Piazza Solari, 3	885380	San Fruttuoso	Materna Statale
	fax 501152		
Via Donghi, 8	512451	San Fruttuoso	Materna Statale
Via Ginestrato, 13c	822320	Quezzi	Materna Statale
Via Galeazzo, 26	511951	San Fruttuoso	Materna Statale
	fax 355834		
Via Romagnoli, 20	821713	Quezzi	Infanzia Comunale
	fax 820075		
Via Motta, 1	826414	Quezzi	Infanzia Comunale
	fax 820565		
Via Moresco, 3	8392483	Marassi	Infanzia Comunale
	fax 812171		
Via Fea, 83	889555	Marassi	Infanzia Comunale
	fax 814388		
Viale Bracelli, 61	826869	Marassi	Infanzia Comunale
	fax 8328280		
Via San Fruttuoso 74	503892	San Fruttuoso	Infanzia Comunale
	fax 508739		
Piazza Manzoni, 2	502761	San Fruttuoso	Infanzia Comunale
	fax 500509		
Via Motta, 1	8328471	Quezzi	Elementari
	fax 8328471		
Via Donghi, 10	505862	San Fruttuoso	Elementari
	fax 507897		
Via F.lli Cervi, 1	887968	Marassi	Elementari
	fax 887968		
Viale Bracelli, 59	826613	Marassi	Elementari
	fax 826613		
Via Ginestrato, 11	831394	Quezzi	Elementari
	fax 8460700		
Piazza Martinez, 2	500791	San Fruttuoso	Elementari
	fax 501152		
Piazza G. Ferraris, 4	8393487	Marassi	Elementari
	fax 8399264		
Piazza Solari, 2	883043	San Fruttuoso	Elementari
	fax 501152		
Via Galeazzo, 26	506665	San Fruttuoso	Elementari

	fax 355834		
Corso Galilei, 7	506902 fax 506902	San Fruttuoso	Medie Statali
Via Archimede, 46	504093 fax 511085	San Fruttuoso	Medie Statali
Piazza G. Ferraris, 4b	870321 fax 883076	Marassi	Medie Statali
Via Berghini,1	352712 fax 5020210	San Fruttuoso	Medie Statali
Viale Bracelli, 57c	823370 fax 825444	Quezzi	Medie Statali
Via Pinetti, 68	826500	Quezzi	Medie Statali

ELENCO IMMOBILI ISTITUZIONALI

Piazza Manzoni 1	Municipio Bassa Val Bisagno		
Via Oristano 7	Sede squadra operaia		
Viale Bracelli 1	ATS 46		
Via San Fruttuoso 74	Biblioteca Lercari		
Via Sacheri	Biblioteca Podesta'		